

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4238 del 10/09/2020
Oggetto	Società TL IMPIANTI SRL in Comune di Portomaggiore - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4351 del 09/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno dieci SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc 33007/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **TL IMPIANTI SRL** con sede legale nel Comune di Argenta, Via Cascione 7/a – S. Biagio– C.F. 01765580384 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore Via del Persico snc - Ripapersico - Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE O PARTI DI ESSE ED IMPIANTI ELETTRICI DI TIPO CIVILE ED INDUSTRIALE.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda del 07/11/2019 trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 19/11/2019 con il n. PG/2019/178285 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie dalla Società **TL IMPIANTI SRL** dal Sig. Luca Tugnoli in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Argenta, Via Cascione 7/a – S. Biagio– C.F. 01765580384 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore Via del Persico snc, per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE O PARTI DI ESSE ED IMPIANTI ELETTRICI DI TIPO CIVILE ED INDUSTRIALE. RICHIESTA RELAZIONE TECNICA** ;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una nuova attività richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di tipo separato di acque reflue di prima pioggia dilavamento piazzali, domestiche e meteoriche;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di saldatura;
 - titolo abilitativo previsto dalla Legge 447/95 (Rumore)
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 che prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Vista la richiesta di integrazioni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al P.G. di Arpae in data 29/11/2019 con il n. PG/2019/184201;
- Viste le integrazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunte al P.G. di Arpae in data 23/12/2019 con il n. PG/2019/197213;

- Visto il parere favorevole con prescrizioni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, riguardante gli scarichi idrici e l'impatto acustico trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al P.G. di Arpae in data 29/01/2020 con il n. PG/2020/14575;
- Viste le integrazioni volontarie trasmesse dalla Società in oggetto ed assunte al P.G. di Arpae in data 21/02/2020 con il n. PG/2020/28085 riguardanti le schede di sicurezza dei materiali impiegati nelle lavorazioni;
- Visto il parere favorevole senza prescrizioni dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, riguardante gli aspetti urbanistici/sanitari delle emissioni in atmosfera trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunto al P.G. di Arpae in data 20/03/2020 con il n. PG/2020/43756;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale PG/2020/43894 del 20/03/2020 in merito alle emissioni in atmosfera con richiesta di integrazioni;
- Viste le integrazioni trasmesse dalla Società in oggetto ed assunte al P.G. di Arpae in data 02/04/2020 con il n. PG/2020/49794;
- Viste le medesime integrazioni dalla Società in oggetto trasmesse dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunte al P.G. di Arpae in data 03/04/2020 con il n. PG/2020/50337;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale PG/2020/53598 del 10/04/2020 in merito alle emissioni in atmosfera che demanda la valutazione sul dispositivo di filtraggio con re-immissione dell'aria in ambiente di lavoro degli effluenti derivanti dalle operazioni di smerigliatura, all'UOPSAL dell'AUSL di Ferrara;
- Viste le integrazioni volontarie trasmesse dalla Società in oggetto ed assunte al P.G. di Arpae in data 09/06/2020 con il n. PG/2020/82816 riguardanti la decisione della Società in oggetto **di convogliare in una nuova emissione in atmosfera E2** gli effluenti derivanti dalle operazioni di smerigliatura precedentemente avviate ad un dispositivo di filtraggio con re-immissione dell'aria in ambiente di lavoro;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale PG/2020/91049 del 24/06/2020 in merito alle emissioni in atmosfera, ed in particolare **la nuova emissione E2** sopracitata, non favorevole, poiché la documentazione fornita dalla Società in oggetto risulta insufficiente;
- Vista la proposta di diniego di Arpae - SAC Ferrara PG/2020/93288 del 29/06/2020;

- Vista la documentazione presentata dalla ditta quali controdeduzioni all'art. 10 bis L. 241/90, a seguito del diniego dell'istanza, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al PG di Arpae in data 08/07/2020 con il n PG/2020/98338;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale PG/2020/103148 del 17/07/2020 in merito alle emissioni in atmosfera, ed in particolare **la nuova emissione E2** sopracitata, per la quale viene prescritto un sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche come previsto al punto 41322 della DGR 4606/1999 (cirteri CRIAER);
- Vista l'ulteriore documentazione presentata dalla ditta a completamento delle controdeduzioni all'art. 10 bis L. 241/90, a seguito del diniego dell'istanza, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al PG di Arpae in data 12/08/2020 con il n PG/2020/117140, nella quale viene previsto un sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche per la **nuova emissione E2**;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **TL IMPIANTI SRL** con sede legale nel Comune di Argenta, Via Cascione 7/a – S. Biagio – C.F. 01765580384 - ed impianto nel Comune di Portomaggiore Via del Persico snc - Ripapersico, per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE O PARTI DI ESSE ED IMPIANTI ELETTRICI DI TIPO CIVILE ED INDUSTRIALE. RICHIESTA RELAZIONE TECNICA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le sigle:

- **S1** scarico acque di prima pioggia e reflui civili;
- **S2** scarico acque meteoriche e seconda pioggia;

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"** rete fognaria.

2. Gli scarichi di acque di prima pioggia dilavamento piazzali devono rispettare i limiti di emissione, indicati tabella unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"B"** e il controllo avverrà nel punto di ispezione e campionamento, contrassegnato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **"A"** con la sigla **PC1 pozzetto di campionamento acque di prima pioggia dilavamento piazzali**;

3. lo scarico contraddistinto al punto **S2** - costituito unicamente da acque meteoriche non contaminate e seconde pioggia - dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni meteoriche;
4. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
5. la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli a mezzo ditta autorizzata, la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo
6. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
7. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere identificato mediante targhetta o altro sistema, munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
8. La Società in oggetto dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
9. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
10. trattandosi di Stato di Progetto, al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “**C**” e denominate **E1 ed E2**;
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 saldatura (nuova)	E2 smerigliatura (nuova)
Portata (Nm ³ /h)	15000	9600
Durata (h/giorno)	8	8
Altezza minima (m)	13	13
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particolare	10	10
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	--
Monossido di Carbonio CO	10	--
Cromo (VI) ed i suoi composti	1	1
Nichel ed i suoi composti	1	1
Sistema di abbattimento	--	Filtro a maniche

3. La Società in oggetto dovrà effettuare degli autocontrolli sulle emissioni **E1** ed **E2** con **frequenza annuale**:
4. per quanto riguarda le nuove emissioni **E1 ed E2**:
 - 4.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
 - 4.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le nuove emissioni devono essere **messe a regime**;
 - 4.3. dalla data di messa a regime delle nuove emissioni ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle nuove emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae**;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Società, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a

partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "D".
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Società).
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Società in oggetto è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Società in

oggetto dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.

12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, il Sindaco, e l'Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

- La Società in oggetto dovrà presentare, per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive, entro 90 giorni dal completamento delle opere e dell'entrata a regime della attività produttiva, una nuova valutazione di impatto acustico che tramite una nuova campagna di misurazioni verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post-operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore;
- l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed a ad Hera S.p.A. .

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.